

TI_GERICHTE 15.1995.00144 vom 8. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00144

FR: TI_GERICHTE 15.1995.00144 du 8 août 1995

IT: TI_GERICHTE 15.1995.00144 del 8 agosto 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 41 cpv. 1 LEF). L'esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio d'escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (art. 41 cpv. 1 LEF; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 32 m. 8 e rif. ivi). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare (DTF 110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133, 58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn, op. cit., § 32 m. 15) nelle ipotesi seguenti: a) omettendo di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59); b) concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133); c) pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p. 75; Amonn, op. cit., § 32 m. 15).

E. 2

Con atto 17 marzo 1988 (doc. B) _____ ha concesso a _____ un credito in conto corrente di Fr. 200'000.--, garantito da due "polizze assicurazione rischio morte" _____ (doc. A).

E. 3

Nel caso di specie il reclamante, sottoscrivendo "l'atto di costituzione di pegno per crediti derivanti da polizze d'assicurazione" del 17 marzo 1988 (doc. A) ha conferito alla banca la facoltà di procedere, "a suo libero giudizio", "in via di realizzazione del pegno o in via di esecuzione ordinaria" (sub 6 dell'atto di costituzione di pegno). Con siffatta pattuizione il reclamante ha espressamente rinunciato al beneficio dell'escussione reale, concedendo alla banca il diritto di opzione tra beneficium excussionis realis e beneficium excussionis personalis (Amonn, op. cit., § 32 m. 15). Legittima è quindi stata la scelta operata dalla _____ di procedere dapprima in via esecutiva ordinaria contro il debitore.

E. 4

Il reclamo va pertanto respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto

federale. Per questi motivi, richiamati gli art. 41 cpv. 1 e 151 ss. LEF PRONUNCIA: 1. Il reclamo 30 giugno 1995 _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.